

## Audizione Assarmatori nell'ambito dell'esame del Disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899)

\*\*\*\*

Signor Presidente, Gentili Senatori,

Assarmatori è l'Associazione nazionale che rappresenta le imprese marittime *leaders* nel settore del trasporto via mare attive in Italia con servizi regolari di linea. La stessa aderisce alla Confederazione Confrtrasporto-Confcommercio *Imprese per l'Italia* che raggruppa in Italia la filiera di settore maggiormente rappresentativa.

Desideriamo innanzitutto ringraziare la 6<sup>a</sup> Commissione Finanze e tesoro per l'opportunità concessaci di intervenire sul provvedimento in esame con nostre considerazioni al fine di fornire un contributo ai lavori.

A tal proposito, di seguito, alcune considerazioni sui temi che riguardano:

### 1. Contratto di arruolamento dei marittimi di cui all'art. 328 del Codice della Navigazione

Il contratto di arruolamento dei marittimi è disciplinato da una normativa "speciale" contenuta nel Codice della navigazione, di cui al R.D. n. 327/1942.

Con particolare riferimento all'art. 328 del Codice, rubricato "forma del contratto", questo stabilisce per il contratto di arruolamento del marittimo concluso in Italia, che lo stesso, a pena di nullità, debba essere stipulato nella forma di atto pubblico alla presenza dell'Autorità marittima.

La suddetta disposizione risulta oggi inadeguata rispetto agli sviluppi del diritto del lavoro moderno la cui evoluzione ha recepito numerose semplificazioni procedurali che hanno contribuito al generale efficientamento delle attività organizzative delle imprese. Il tutto con un **generale obiettivo di abbattimento dei tempi e dei costi**, ai fini di una **maggiore competitività sul mercato del lavoro globale**.

In questa prospettiva, si richiama quanto sperimentato durante la pandemia, allorquando le misure eccezionali adottate per il "distanziamento interpersonale", impedendo per legge la possibilità di applicare la procedura prevista dalla norma in parola, hanno consentito l'individuazione di una **diversa modalità operativa** contenuta nell'art. 103-*bis* del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, *cd.* "Cura Italia", in deroga al disposto dell'art. 328.

La suddetta deroga ha consentito che tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo potessero essere stipulati dal comandante della nave

ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, fermo restando l'obbligo successivo di procedere alle annotazioni ed alle convalide di legge.

Dal 2020 ad oggi, la norma - di cui all'art. 103-bis del già citato Decreto - è sempre stata prorogata grazie a diversi provvedimenti, l'ultimo dei quali l'ha estesa sino al 31 dicembre dell'anno corrente.

In ragione di quanto considerato, sottoponiamo alla valutazione di codesta Commissione, la bozza di articolo aggiuntivo al testo del Decreto n. 132/2023 in commento, **tesa ad estendere anche per il 2024** la disposizione di cui all'art. 103-bis del DL 18/2020, convertita con modificazioni nella legge del 24 aprile 2020 n. 27 e successive proroghe.

La scrivente auspica, invero, che tale estensione possa protrarsi nel tempo e che l'**implementazione** sia **permanente** nel nostro ordinamento – che non si esaurisca, quindi, con il termine del dicembre 2024-. Infatti, si tratta di una **misura di buon senso** rispetto alla quale, tutte le parti coinvolte (l'armamento nazionale, l'Amministrazione e il Comando Generale delle Capitanerie di porto) ne auspicano la proroga.

\*\*\*

## ***A.S. 899 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali***

### *Articolo 8*

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente: "8-bis. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024.".*

\*\*\*

## **2. Decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, articolo 8, comma 12-*quater*, *cd.* "Decreto infrastrutture" 2022**

L'articolo 8 del Decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, *cd.* "Decreto Infrastrutture", prevedeva disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale. In particolare, recava previsioni volte a migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e, più in generale, della mobilità locale in tutte le sue modalità.

Successivamente, durante l'iter di conversione, è stato introdotto il comma 12-*quater* teso a **garantire la continuità dei servizi di collegamento marittimo** in regime di servizio pubblico con le isole minori siciliane - oggetto di apposita convenzione (stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 19-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nonché del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135 e del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).

Detto comma, riconosceva al soggetto incaricato della gestione dei servizi, un **contributo straordinario** nella misura massima di 8 milioni di euro, destinato a compensare gli effetti economici dell'aumento eccezionale dei costi del carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi, registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Il comma successivo, poi, aveva previsto l'emanazione di un successivo Decreto ministeriale del Ministero dei Trasporti, teso a **stabilire i criteri e le modalità per la determinazione di detta compensazione**.

Nonostante la complessità dei criteri di accesso alla misura, che ha permesso nel 2022 di usufruire di soli 2,7 milioni di euro rispetto agli 8 stanziati, **la norma ha permesso**, seppure parzialmente, alle imprese che effettuano tali servizi, **di compensare e contenere questi costi eccezionali** che, altrimenti, avrebbero messo in seria discussione la Convenzione stessa ed i collegamenti marittimi siciliani.

Pertanto, in considerazione del fatto che anche nell'anno 2023 si è registrato un aumento eccezionale del costo del carburante e, con il medesimo fine di cui al *cd.* "Decreto Trasporti" del 2022, teso a garantire il collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole minori siciliane, si sottopone a codesta Commissione la possibilità di valutare di **estendere l'applicazione della misura** contenuta nel Decreto n. 68/2022 **anche all'anno 2023**, sempre *(i)* entro i limiti di quanto strettamente necessario a **compensare la maggiore spesa** derivante dall'aumento eccezionale del costo del carburante e *(ii)* **entro il limite massimo** di quanto già stanziato con il Decreto n. 68/2022 quindi, **senza alcun aumento di costi per lo Stato**.

A tal fine e nell'auspicata eventualità, sottoponiamo – di seguito - all'attenzione della Commissione una bozza di articolo aggiuntivo da inserire al testo del Decreto di proroga termini di cui in commento n. 132/2023.

\*\*\*

## ***A.S. 899 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali***

### *Articolo 7*

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente: "Art. 7-bis. 1. All'articolo 8, comma 12-quater del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, sostituire le parole: "carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.", con le seguenti: "carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.". Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-sexies del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: "per l'anno 2022", inserire le seguenti: "e 2023".*

*2. Con apposito decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad adeguare i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232."*

\*\*\*

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento, ringraziamo per l'opportunità concessaci di essere auditi

Roma, 17 ottobre 2023